

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CLXXIX
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO
IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

(Anno 2001)

(Articolo 9, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353)

Presentata dal Ministro dell'interno

(PISANU)

—————
Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2002
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
ALLEGATO 1	»	9
ALLEGATO 2	»	14



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Servizio Rischio Incendi Boschivi

RELAZIONE AL PARLAMENTO

sullo stato d'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.

La recente legge quadro in materia di incendi boschivi (L.353/00), finalizzata alla difesa del patrimonio forestale, nel disegnare il nuovo modello organizzativo di lotta al fenomeno individuando nella riduzione delle cause d'innescio d'incendio e delle superfici percorse dal fuoco l'obiettivo da perseguire attraverso l'osservanza e l'applicazione di varie disposizioni tecniche e adempimenti amministrativi.

La ripartizione delle competenze che ne derivano riprende quella sancita dalla precedente normativa: infatti, le regioni rimangono le responsabili della programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi mentre la loro attuazione diventa compito delle province, dei comuni e delle comunità montane; lo Stato, infine, attraverso il COAU del Dipartimento della protezione civile, assicura la gestione della propria flotta aerea antincendio e il coordinamento di quella delle regioni.

La parte più innovativa del nuovo articolato riguarda la lotta attiva – di competenza, ai sensi della precedente normativa, delle autorità locali (stazioni forestali, Carabinieri, comuni) – la cui titolarità è passata alle regioni che, a tal fine, possono avvalersi, oltre che di propri mezzi e risorse, anche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato (attraverso appositi accordi di programma).

In base ai dati forniti dal CFS (allegato 1) l'andamento del fenomeno nel corso del 2001, rispetto al 2000, mostra una riduzione di circa un terzo della superficie percorsa dal fuoco (che è passata da 115.000 ha a 75.000 ha) nonché la flessione di poco meno del 20% del numero degli incendi boschivi (da 8.600 a 7.700) con una superficie media per incendio di 10,5 ha/n. inc. rispetto ai 13,4 ha/n. inc. del 2000.

In ottemperanza all'art.9, comma 1, della l. 353/00, al fine di riferire al Parlamento, è stata predisposta, nel seguito, una sintetica descrizione dello stato d'attuazione degli articoli della legge medesima ove sono richiamate competenze specifiche per enti e amministrazioni.

**art. 3,
comma 1** *Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del CFS e del CNVVF, sentita la Conferenza unificata.*

Stato dell'arte

Le linee guida, predisposte sulla base dell'iter procedurale previsto dalla norma, hanno ottenuto il parere favorevole sia della Conferenza Unificata, sia del Consiglio dei Ministri che, tra l'altro, nella seduta del 23 luglio 2001, ha deliberato contestualmente anche l'istituzione di un **gruppo di lavoro** cui affidare il compito di approfondire i temi dei requisiti minimi psicofisici e attitudinali nonché dei dispositivi di protezione individuali relativi agli operatori da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

Il Dipartimento della protezione civile, nelle more della formale emanazione del documento in parola, ha provveduto a renderlo noto pubblicandolo sul proprio sito Internet nel mese di luglio dello scorso anno.

Successivamente, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto datato 20 dicembre 2001, ha emanato il provvedimento in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 48 del 26 febbraio 2002.

Nelle more del perfezionamento della normativa le regioni hanno svolto le attività antincendio 2001 sulla base degli strumenti pianificatori precedentemente approvati come previsto dall'art. 3, comma 5 della legge 353/00.

**art. 5,
comma 1** *Lo Stato e le regioni promuovono l'integrazione dei programmi didattici nelle scuole ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile.*

Stato dell'arte

Non risultano agli atti iniziative da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e delle regioni per l'integrazione dei programmi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado.

**Art. 6,
comma 1** *Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insacco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico.*

Stato dell'arte

Anche nel corso del 2001 le amministrazioni e gli enti competenti hanno diffuso, come di consueto, il messaggio informativo sulle norme comportamentali e di autoprotezione utilizzando in piena autonomia i diversi sistemi mediatici disponibili.

**Art. 7,
comma 2** *Il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al*

potenziamento e all'ammodernamento di essa. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea secondo procedure prestabilite.

In allegato 2 la sintesi delle attività svolte dal COAU nel 2001

**art. 8,
comma 1** *Il piano regionale di cui al comma 1, dell'art. 3, prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita d'intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.*

Stato dell'arte

Le regioni, stante l'inapplicabilità delle disposizioni normative per i motivi descritti all'art. 3 comma 1, hanno svolto le attività antincendio 2001 adottando anche sulle aree naturali protette di propria pertinenza gli strumenti pianificatori precedentemente approvati come previsto dall'art. 3, comma 5 della legge 353/00.

**Art. 8,
comma 2** *Il Ministro dell'ambiente - d'intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato - predisporre un piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato che costituisce un'apposita sezione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

Stato dell'arte

Il ministero dell'ambiente ha in corso riunioni con gli enti gestori e con il CFS al fine di concordare i contenuti del piano per i parchi e per le aree naturali protette statali.

**art. 12,
comma 2** *In sede di prima applicazione della precedente legge ...omissis... lo Stato trasferisce alla regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di 20 miliardi annui di cui 10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo ... omissis ... e 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ... omissis ...*

Stato dell'arte

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio Decreto 1° agosto 2001 (pubblicato in G.U. Serie generale n. 197 del 25.08.01), ha provveduto alla ripartizione, in base ai dati forniti dal CFS, dei finanziamenti relativi agli anni 2000 e 2001; con successivo Decreto n. 0075913 del 09.08.2001 ha provveduto alla prima assegnazione delle quote relative all'anno 2000.

**Art. 12,
comma 5** *Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa] (La parte in parentesi quadra è stata soppressa dal decreto-legge n. 343/01).*

Stato dell'arte

Sono in corso, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approfondimenti tecnico-amministrativi per stabilire le modalità di attuazione di tale adempimento

**Art. 12,
comma 7** *Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla legge 353/00 ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; provvede con proprio decreto alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; che possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'art. 5 della l. 225/92, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.*

Stato dell'arte

I diciotto mesi trascorsi dalla prima assegnazione delle somme di cui all'art. 12, comma 2, scadranno nel febbraio 2003. Per quella data si dovrà verificare se le somme assegnate siano state impiegate altrimenti quelle non utilizzate saranno oggetto di apposite ordinanze del Ministro delegato per la protezione civile per il reimpiego per esigenze connesse all'attuazione della legge 353/00 o per eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Guido Bertolaso



INCENDI BOSCHIVI


ALLEGATO 1

Anni 2000-2001


Regioni	Numero incendi		Superficie percorsa dal fuoco						media	
			boscata (ha)		non boscata (ha)		totale (ha)		(tot ha/numero incendi)	
	2.000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
VALLE D'AOSTA	10	33	5	96	8	90	13	186	1,3	5,6
PIEMONTE	358	231	2.320	458	4.397	733	6.717	1.191	18,8	5,2
LOMBARDIA	285	205	1.190	792	1.483	1.847	2.673	2.639	9,4	12,9
TRENTINO A.A.	71	43	64	94	34	38	98	132	1,4	3,1
VENETO	60	24	111	192	81	15	192	207	3,2	8,6
FRIULI V.G.	48	61	79	143	64	255	143	398	3,0	6,5
LIGURIA	413	502	2.357	3.638	962	1.505	3.319	5.143	8,0	10,2
EMILIA ROMAGNA	132	85	193	132	162	136	355	268	2,7	3,2
TOSCANA	363	464	1.086	1.287	202	626	1.288	1.913	3,5	4,1
UMBRIA	99	136	316	521	113	523	429	1.044	4,3	7,7
MARCHE	71	80	452	454	138	256	590	710	8,3	8,9
LAZIO	643	543	5.469	3.511	3.576	2.116	9.045	5.627	14,1	10,4
ABRUZZO	113	122	1.829	1.363	3.317	1.450	5.146	2.813	45,5	23,1
MOLISE	65	57	306	188	1.013	417	1.319	605	20,3	10,6
CAMPANIA	915	870	5.889	2.849	3.153	2.501	9.042	5.350	9,9	6,1
PUGLIA	479	440	5.164	3.968	6.632	3.583	11.796	7.551	24,6	17,2
BASILICATA	383	319	3.650	2.768	3.231	3.477	6.881	6.245	18,0	19,6
CALABRIA	1.275	1.442	14.527	5.458	8.925	3.944	23.452	9.402	18,4	6,5
SICILIA	645	618	7.990	4.888	8.426	6.778	16.416	11.666	25,5	18,9
SARDEGNA	2.157	859	5.237	5.386	10.497	7.951	15.734	13.337	7,3	15,5
TOTALE	8.585	7.134	58.234	38.186	56.414	38.241	114.648	76.427	13,4	10,7

Fonte CFS
Elaborazione DPC


Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha)
confronto anni 2000-2001




Superficie non boscata percorsa dal fuoco (ha)
confronto fra gli anni 2000 e 2001



Totale delle superfici percorse dal fuoco
confronto anni 2000-2001



Superfici percorse dal fuoco
Anni 2000-2001



ATTIVITA' Centro Operativo Aereo Unificato (COAU)

anno 2004

ALLEGATO 2

Regioni	Numero incendi	Missioni	Lanci	Ore volo hh:mm
VALLE D'AOSTA	0			
PIEMONTE	5	9	159	22:18
LOMBARDIA	4	11	159	29:25
TRENTINO A.A.	0			
VENETO	9	17	147	35:31
FRIULI V.G.	1	1	0	1:47
LIGURIA	85	221	3.013	464:29
EMILIA ROMAGNA				
TOSCANA	27	63	759	106:38
UMBRIA	31	54	513	123:26
MARCHE	16	35	430	90:35
LAZIO	330	483	5.135	917:31
ABRUZZO	129	262	4.004	541:04
MOLISE	18	52	392	97:41
CAMPANIA	150	370	3.050	542:36
PUGLIA	111	560	2.849	649:50
BASILICATA	112	517	1.725	569:58
CALABRIA	329	435	4.552	849:50
SICILIA	240	371	4.024	768:55
SARDEGNA	302	465	5.707	825:57
TOTALE	1.899	3.926	36.618	6637:01

Fonte DPC-COAU

